



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI*  
*Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

**Prot. n° 5298**

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTI gli artt. 142 e 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplinano rispettivamente i limiti di velocità e le violazioni delle segnalazioni del semaforo indicante luce rossa;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; e il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 2 febbraio 2011, successivamente integrata, presentata dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), tesa ad ottenere l'approvazione di un dispositivo denominato "T-EXSPEED v.2.0" per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e media, per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa e guida contromano;

VISTO il parere n.60/11, reso nella adunanza del 16 giugno 2011, trasmesso a questo Ufficio in data 12 settembre 2011, con il quale la V<sup>a</sup> Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo limitatamente alle funzioni di rilevatore della velocità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa, con la prescrizione che l'uso congiunto del sistema per il rilevamento delle infrazioni di passaggio con semaforo rosso e contestuali infrazioni ai limiti di velocità, benché ammesso dalle norme in vigore, in un novero di casi estremamente limitato, non sia comunque opportuno, in quanto potrebbe indurre a comportamenti di guida non coerenti con la ratio delle disposizioni in materia di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che per la funzione di rilevamento della velocità istantanea era stata richiesta anche la possibilità di operare riprese frontali del veicolo in infrazione con oscuramento in automatico della parte del veicolo in cui sono visibili gli occupanti per garantire la tutela della riservatezza, ma che tale possibilità non è risultata sufficientemente documentata e che per poterla autorizzare, secondo quanto espresso dal richiamato voto n.60/11, debba essere svolta positivamente una preliminare idonea sperimentazione, anche per validare la corretta lettura delle targhe anteriori dei veicoli;

## **D E C R E T A**

Art.1. E' approvato il sistema denominato "T-EXSPEED V.2.0" limitatamente alle funzioni di rilevamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità in modalità istantanea e per l'accertamento delle infrazioni di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante luce rossa prodotto dalla soc. Kria s.r.l., con sede in Via San Vitale 3, Seregno (MB), con le seguenti prescrizioni: le due funzioni possibili, mancato rispetto del semaforo indicante luce rossa, ed eccesso di velocità, dovranno essere utilizzate in maniera disgiunta e non potrà essere abbinato l'accertamento della velocità al controllo delle intersezioni semaforizzate; le riprese dei veicoli in infrazione devono essere limitate alla parte posteriore degli stessi veicoli; la gestione operativa del sistema deve essere riservata esclusivamente al personale delle forze di polizia stradale; in fase di installazione dovrà essere verificata la corretta installazione secondo le istruzioni riportate sul manuale di uso e installazione.

Art.2. Il dispositivo denominato "T-EXSPEED V.2.0", quale documentatore di infrazioni alle intersezioni semaforizzate, può essere utilizzato sia in ausilio agli organi di polizia stradale, sia in modalità automatica;

Art.3. Le Amministrazioni che utilizzano il documentatore fotografico di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità del dispositivo stesso. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.

Art.4. Il dispositivo denominato “T- EXSPEED V.2.0”, come misuratore di velocità istantanea, può essere impiegato direttamente dagli organi di polizia stradale su tutti i tipi di strade, ovvero utilizzato in modo automatico, senza la presenza degli organi di polizia stradale, ma solo sui tipi di strada ove tale modalità di accertamento è consentita .

Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo “T- EXSPEED V.2.0” come misuratore di velocità, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di installazione ed uso dell’unità di ripresa, almeno con cadenza annuale.

Art.6. L’approvazione del dispositivo “T- EXSPEED V.2.0” come misuratore di velocità ha validità ventennale a partire dalla data del presente decreto.

Art.7. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale di installazione ed uso dell’ unità di ripresa, nella versione allegata alla domanda di approvazione della ditta Kria.

Art.8. I dispositivi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica ed al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il nome del richiedente.

27.10.2011

**II DIRETTORE GENERALE**  
**(Ing. Sergio Dondolini )**